

A.L.M.A.G. S.p.A.

Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Holding Umberto Gnutti S.p.A.

Sede sociale in Roncadelle (BS), Via Vittorio Emanuele II, 39

Capitale sociale euro 2.000.000=i.v.

Numero codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 03368970988

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 231

INDICE

SEZIONE 1_ PRINCIPI ETICI	6
1. PRINCIPI GENERALI	6
2. PRINCIPI SPECIFICI	8
2.1. Rapporti con i dipendenti	8
Selezione, assunzione ed avanzamento del personale	8
Valorizzazione e formazione del personale.....	8
Ambiente di lavoro, integrità e tutela della persona	8
2.2. Rapporti con collaboratori e consulenti	9
2.3. Rapporti con i clienti e fornitori	9
2.4. Rapporti con i soci	9
Patrimonio.....	9
Trasparenza verso il mercato	9
Attività contabili.....	9
Controllo interno	10
2.5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	10
2.6. Rapporti con i concorrenti	10
2.7. Rapporti con la comunità	10
Tutela dell'ambiente.....	10
Stampa e altri mezzi di comunicazione di massa.....	10
2.8. Conflitto di interessi	10
SEZIONE 2_ COMPORAMENTI 231	12
1. INTRODUZIONE	12
1.1. Quadro delle fonti normative interne di riferimento	12
1.2. Destinatari	12
1.3. La responsabilità di ALMAG	12
1.4. Valore contrattuale del Codice	13
2. NORME DI COMPORAMENTO EX D.L.GS. 231/01	13
2.1. Generali	13
2.2. Comportamenti nelle relazioni con istituzioni, pubblica amministrazione e con enti da essa partecipati	14
2.3. Comportamenti in materia di corruzione tra privati	17
2.4. Comportamenti nei rapporti con organizzazioni politiche, sindacali e di informazione di massa 18	
2.5. Comportamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	19
2.6. Criteri di condotta in materia ambientale	19
2.7. Comportamenti in materia di registrazioni contabili	20
2.8. Comportamenti in materia tributaria	21
2.9. Comportamenti in materia societaria	22
2.10. Comportamenti in materia di antiriciclaggio	22
2.11. Comportamenti in materia di gestione di sistemi informatici e protezione dei dati personali ..	23
2.12. Comportamenti a contrasto della frode in commercio	24
2.13. Comportamenti a tutela della proprietà intellettuale, industriale e del diritto d'autore	24
2.14. Comportamenti in materia di falso nummario	25
2.15. Comportamenti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	25
2.16. Comportamenti da tenere verso i lavoratori	26
2.17. Comportamenti a contrasto dei reati di criminalità organizzata (anche transnazionale)	27
2.18. Comportamenti in tema di razzismo e xenofobia	27
2.19. Comportamenti a contrasto dei reati di frodi sportive	28

2.20.	Comportamenti a contrasto dei reati di contrabbando	29
2.21.	Comportamenti a contrasto dei delitti contro il patrimonio culturale.....	29
2.22.	Conflitti di interesse	30
2.22.1	Rapporti di lavoro.....	30
2.22.2	Rapporti familiari.....	30
2.22.3	Investimenti.....	30
2.22.4	Omaggi	30
3.	EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI	32
3.1.	Osservanza del codice e segnalazioni di violazione	32
3.2.	Sanzioni	33
3.3.	Divulgazione del codice	33
4.	RIFERIMENTI.....	33

Introduzione

A.L.M.A.G. S.p.A. (di seguito indicata come “ALMAG” o come “Società”) sin dal 1945 è attiva nella produzione di barre in ottone di varia geometria, conformi agli standard nazionali, europei ed internazionali, destinati ad essere utilizzati nel settore industriale e civile come rubinetteria, valvolame, raccorderia, minuteria metallica, componentistica.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Holding Umberto Gnutti S.p.A., che, mediante attività di natura prettamente commerciale ed amministrativa, ne svolge il coordinamento e la programmazione.

ALMAG costituisce uno dei primari produttori di barre in ottone nel mercato europeo.

Con il presente Codice Etico e di Comportamento (“Codice”), approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2012 e aggiornato successivamente in data 29/03/2017 (Rev. 2) e in data 21/05/2020 (Rev. 3), la Società stabilisce le regole di condotta che intende seguire nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Il Codice Etico e di Comportamento è finalizzato, innanzi tutto, a consentire la divulgazione e la condivisione dei principi etici (**Sezione 1_Principi etici**) in esso contenuti all'interno di ALMAG nonché a fungere da elemento distintivo ed identificativo della Società nei confronti del mercato e dei terzi che intrattengono rapporti con la stessa. I suddetti principi di per sé possono non rilevare dal punto di vista 231 ma il rispetto degli stessi concorre a creare un “ambiente” favorevole alla prevenzione dei reati.

La **Sezione 2_Compportamenti 231** mira invece a raccomandare o vietare determinati comportamenti nell'ottica di prevenire i reati previsti dal Decreto 231; pertanto la violazione di quanto prescritto nella suddetta Sezione è sanzionabile.

ALMAG si impegna a dare massima diffusione al Codice ed a fare quanto in proprio potere affinché i principi e i comportamenti dello stesso siano recepiti e osservati da tutti i destinatari dello stesso.

SEZIONE 1_ PRINCIPI ETICI

1. Principi generali

Tutte le attività di ALMAG devono essere svolte nell'osservanza della legge in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi dei dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, soci, partner commerciali e finanziari.

Per tale motivo ALMAG intende improntare l'esercizio della propria attività al rispetto dei principi etici generali di seguito enunciati.

- Rispetto della legge, onestà, rigore ed integrità

ALMAG si impegna a condurre la propria attività nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, respingendo ogni pratica illegale.

Il perseguimento di un interesse della Società non potrà essere considerato, in alcun caso, un'esimente al mancato rispetto della legge.

Gli organi di governo societario, la direzione aziendale, ed in generale i dipendenti ed i collaboratori della Società sono tenuti a rispettare la normativa vigente, il Codice Etico e le normative aziendali ad essi relative.

- Imparzialità, lealtà e non discriminazione

ALMAG considera l'imparzialità di trattamento e la lealtà valori fondamentali nello svolgimento di ogni relazione esterna ed interna alla Società.

ALMAG contrasta, respinge e sanziona qualunque atteggiamento anche solo apparentemente discriminatorio con riguardo a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

I dipendenti e collaboratori della Società, nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono rispettare il principio di imparzialità, lealtà e non discriminazione, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni che non siano basate su valutazioni tecnico-professionali.

- Rispetto di dipendenti, collaboratori e persone

ALMAG rispetta e tutela i valori ed i diritti degli individui. In particolare la Società garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo nell'osservanza del principio di uguaglianza e di non discriminazione e dell'ordinata convivenza nei luoghi di lavoro.

I dipendenti e i collaboratori della Società, a tutti i livelli, hanno il dovere di improntare i propri comportamenti a criteri di correttezza, collaborazione e rispetto reciproco.

- Trasparenza, affidabilità e riservatezza

ALMAG ed i suoi collaboratori si impegnano a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale che, coloro i quali intendono intrattenere rapporti con la Società siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti e delle conseguenze rilevanti.

ALMAG assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione in conformità alle norme giuridiche vigenti.

I dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

- Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dell'attività d'impresa e delle prestazioni professionali

ALMAG esegue la propria attività d'impresa fornendo prestazioni di elevato livello qualitativo. A tal fine le prestazioni professionali dei dipendenti e dei collaboratori della Società devono essere eseguite con la massima diligenza, accuratezza e professionalità.

– Concorrenza leale

ALMAG svolge la propria attività d'impresa nel rispetto della concorrenza leale, valore fondamentale per lo sviluppo del mercato e per la tutela degli interessi dei consumatori e della comunità.

– Immagine

L'immagine e la reputazione di ALMAG sono valori da tutelare e sviluppare attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici stabiliti nel presente Codice.

I dipendenti e collaboratori della Società devono astenersi da qualunque comportamento che possa ledere l'immagine di ALMAG

2. Principi specifici

2.1. Rapporti con i dipendenti

ALMAG riconosce che risorse umane motivate e professionali sono elemento fondamentale per lo svolgimento dell'attività di impresa, per l'accrescimento del valore della Società e per la soddisfazione dei clienti.

I principi che seguono confermano l'importanza per ALMAG del rispetto per l'individuo e l'impegno della Società di operare assicurando parità di trattamento e non discriminazione.

Selezione, assunzione ed avanzamento del personale

ALMAG si impegna a considerare le persone candidate ad un impiego unicamente sulla base dei meriti e della competenza professionale.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze della Società nell'osservanza della pari opportunità per tutti i soggetti. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale con rispetto della *privacy* e delle opinioni del candidato.

ALMAG respinge e contrasta la finalizzazione e la strumentalizzazione della selezione, assunzione od avanzamento del personale per l'ottenimento di favori o per la concessione di privilegi.

In fase di selezione, assunzione e gestione del personale, ALMAG respinge e contrasta qualunque forma di discriminazione fondata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali dei candidati o dei dipendenti, garantendo pari opportunità e non discriminazione ad ogni dipendente e si impegna ad attivarsi al fine della rimozione di eventuali ostacoli all'effettiva realizzazione di tale situazione.

Valorizzazione e formazione del personale

ALMAG si impegna ad utilizzare e valorizzare pienamente tutte le competenze professionali dei dipendenti organizzando incontri formativi finalizzati all'apprendimento di elementi essenziali per l'esercizio dell'attività di ciascun dipendente e all'aggiornamento di quelli già acquisiti.

Ambiente di lavoro, integrità e tutela della persona

ALMAG si impegna a garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti in relazione alla prevenzione di rischi e alla tutela della salute nel rispetto della vigente normativa.

ALMAG si impegna a far rispettare il divieto di fumare nei luoghi nei quali possa generare pericolo per la sicurezza dell'attività lavorativa e la salubrità degli ambienti, così come previsto dalle normative vigenti.

La Società si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti contrastando e respingendo ogni atto di violenza psicologica e qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona e dei suoi valori.

ALMAG contrasta e respinge, nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne, ogni tipo di molestia che, a titolo esemplificativo, può verificarsi con la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti dei singoli lavoratori o gruppi di lavoratori ovvero tramite l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui.

ALMAG non ammette molestie sessuali, intendendo come tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di risultare sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

Ciascun dipendente deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto, e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

La Società equipara ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti, che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa ovvero che possano turbare il normale svolgimento della stessa.

2.2. Rapporti con collaboratori e consulenti

ALMAG procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio senza accettare alcun condizionamento o compromesso di qualsiasi tipo diretto a realizzare o ottenere favori o vantaggi. In tale ambito, ALMAG considera unicamente la competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa, correttezza e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

ALMAG si impegna a corrispondere a consulenti e collaboratori compensi commisurati esclusivamente alla prestazione indicata nel contratto o all'atto dell'affidamento dell'incarico. I pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto se non per motivi inerenti al contratto o all'incarico.

2.3. Rapporti con i clienti e fornitori

ALMAG intende perseguire la propria attività d'impresa attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità, nell'osservanza della normativa posta a tutela della leale concorrenza.

ALMAG riconosce che l'apprezzamento di chi richiede i prodotti della Società è di primaria importanza per il successo dell'attività d'impresa. Per tale motivo ALMAG si impegna a fornire prodotti di alta qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente con riferimento non solo alla qualità ma anche alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

Nei rapporti di fornitura di beni ALMAG si attiene ai principi del Codice ed alle procedure aziendali. In questo contesto e nell'osservanza di tali norme, la Società si impegna a procedere alla selezione dei fornitori nell'osservanza dei criteri di qualità, prezzo, convenienza, capacità ed efficienza ovvero di altri criteri valutabili in termini oggettivi, imparziali e trasparenti, evitando favoritismi al fine di ottenere qualsiasi tipo di vantaggio per ALMAG.

2.4. Rapporti con i soci

Patrimonio

ALMAG si impegna a proteggere il proprio patrimonio, in tutte le sue componenti, in modo da evitare perdite, furti e danneggiamenti.

I beni facenti parte del patrimonio di ALMAG possono essere utilizzati unicamente per ragioni connesse all'attività di impresa e in nessun caso per attività illegali.

Trasparenza verso il mercato

ALMAG assicura la piena trasparenza delle scelte effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa, offrendo tutta l'informazione necessaria affinché le decisioni degli investitori possano essere basate sulle scelte strategiche aziendali, sull'andamento della gestione e sulla redditività attesa del capitale investito.

Le comunicazioni finanziarie della Società devono rispettare la normativa vigente e devono essere predisposte in modo da risultare comprensibili, esaustive e tempestive.

Attività contabili

ALMAG si impegna ad osservare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati dalla Società.

Controllo interno

ALMAG promuove la sensibilizzazione dei dipendenti in relazione all'importanza del sistema dei controlli interni e del rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali.

La Società garantisce che l'organizzazione e l'attività degli addetti al controllo interno si svolga nella più ampia autonomia e nel rispetto dei principi di riservatezza, autonomia, indipendenza, correttezza nonché di quelli contenuti nel presente Codice.

2.5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico, ALMAG rispetta in maniera rigorosa la normativa nazionale e comunitaria e le procedure aziendali.

Le relazioni di ALMAG con la Pubblica Amministrazione, o con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico, non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti di ogni genere con la Pubblica Amministrazione o con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico sono riservati unicamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate.

2.6. Rapporti con i concorrenti

ALMAG contrasta e respinge qualsiasi comportamento volto ad ottenere informazioni confidenziali relative a propri concorrenti sul mercato.

La Società rispetta la vigente normativa in materia di antitrust e di leale concorrenza e si impegna a non intraprendere iniziative che possano costituire violazioni di tale normativa (quali quelle volte a spartire mercati, a limitare la produzione o la vendita, a fissare prezzi con i concorrenti, ecc.)

Nell'ambito della concorrenza leale, ALMAG si impegna a non violare diritti di terzi relativi alla proprietà intellettuale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, brevetti e diritti d'autore.

2.7. Rapporti con la comunità

ALMAG si impegna ad esercitare la propria attività di impresa nel rispetto degli interessi della collettività, anche sostenendo iniziative di valore culturale e sociale.

Tutela dell'ambiente

ALMAG si impegna a svolgere la propria attività d'impresa garantendo uno sviluppo ecologicamente sostenibile. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente, nel rispetto della vigente normativa, ALMAG programma le proprie attività in modo da bilanciare la propria iniziativa economica e le imprescindibili esigenze ambientali.

Stampa e altri mezzi di comunicazione di massa

ALMAG intrattiene rapporti con gli organi di stampa e di comunicazione di massa, unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegate. Tali rapporti devono essere improntati a principi di correttezza, disponibilità e trasparenza nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla Società.

Le informazioni e comunicazioni relative alla Società devono essere accurate, complete, veritiere, trasparenti e tra loro omogenee. ALMAG respinge e contrasta ogni forma di disinformazione e diffusione non accurata e precisa di notizie relative alla Società e si impegna ad assumere le attività necessarie volte a tutelare la propria immagine e l'accuratezza dell'informazione a sé relativa.

2.8. Conflitto di interessi

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori di ALMAG devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possano interferire con la loro capacità

di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel rispetto delle norme del Codice.

I rapporti con potenziali od attuali partner commerciali, clienti, fornitori o terzi non devono influenzare l'imparzialità e correttezza di giudizio di ALMAG

SEZIONE 2_ COMPORAMENTI 231

1. Introduzione

1.1. Quadro delle fonti normative interne di riferimento

ALMAG S.p.A. (di seguito “la Società” oppure “ALMAG”) ha predisposto:

- un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito “Modello”) che risponde a specifiche prescrizioni contenute nel decreto stesso (di seguito, il “Decreto”), finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, e ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto
- il presente Codice di comportamento (di seguito “Codice”), che identifica specifici comportamenti rilevanti rispetto al rischio di reati 231 e dunque sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il “Modello”.

Al Codice è attribuita una funzione preventiva: la codificazione delle regole di comportamento cui tutti i destinatari devono uniformarsi costituisce l’espressa dichiarazione dell’impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

1.2. Destinatari

Le norme del Codice si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, “Destinatari”):

- *Soggetti Interni* (di seguito anche il “*Personale*”): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti Terzi* (di seguito anche i “*Terzi*”): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di ALMAG o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell’interesse o nel vantaggio della Società.

Nei confronti dei terzi il personale della Società, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell’obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

In ogni caso, i collaboratori a qualunque titolo ed i consulenti di ALMAG sono tenuti nell’esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con la Società o nell’esecuzione dell’incarico ricevuto dalla stessa, a comportarsi nel rispetto dei principi del Codice, delle normative aziendali e delle istruzioni e prescrizioni impartite dal personale di ALMAG

In ogni caso, nell’ipotesi in cui il Fornitore, il Professionista esterno o il Partner Commerciale, nello svolgimento della propria attività in nome e/o per conto della Società (o comunque, nello svolgimento della propria attività per la Società), violi il Codice, la stessa Società è legittimata ad adottare ogni provvedimento previsto dalla legge vigente, ivi compresa la risoluzione del contratto. A tal fine, la Società adotterà nei propri contratti con i suddetti soggetti apposita clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cd. Clausola di salvaguardia).

1.3. La responsabilità di ALMAG

La Società si impegna a:

- garantire la diffusione del Codice presso tutto il Personale;
- divulgare (secondo le modalità previste da apposito piano di informazione) il Codice ai soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società stessa;
- ad aggiornare costantemente il presente Codice, in relazione al cambiamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;

- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l’interpretazione e l’attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure sanzionatorie.

1.4. Valore contrattuale del Codice

Per quanto riguarda il Personale, le norme del Codice costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’articolo 2104 del c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell’articolo 2105 c.c. (Obbligo di fedeltà)¹ ; quanto ai Terzi, integrano gli impegni contrattuali già pattuiti.

I comportamenti contrari alle disposizioni del Codice sono valutati dalla Società sotto il profilo civilistico e, quanto al Personale, sotto il profilo disciplinare, in conformità alla vigente disciplina, con applicazione delle sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

2. Norme di comportamento ex D.L.gs. 231/01

2.1. Generali

Al Personale è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l’attività svolta nell’ambito della funzione di competenza. Nel caso in cui esistessero dubbi relativamente a come procedere nella conduzione delle attività, la Società informerà adeguatamente i propri dipendenti.

Il Personale ha inoltre l’obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice e del Modello, astenendosi da comportamenti ad esse contrarie;
- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l’interpretazione e l’attuazione delle norme contenute nel Codice e nel Modello;
- riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione della presente Sezione 2 del Codice, del Modello 231 o della “*Procedura per la segnalazione di violazioni (Whistleblowing)*” al Gestore delle Segnalazioni;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

Ogni responsabile di funzione organizzativa aziendale ha l’obbligo di:

- costruire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati all’osservanza del Codice e del Modello;
- adoperarsi affinché il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati comprendano che il rispetto delle norme del Codice e del Modello costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- informare tempestivamente il Gestore delle Segnalazioni, su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;
- attuare prontamente adeguate norme correttive, quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

Il Personale deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel proprio contratto di lavoro, assicurando le prestazioni richieste; al Personale è fatto divieto di comunicare, divulgare a terzi, usare o sfruttare, o permettere di far usare da terzi, per qualsiasi motivo non inerente all’esercizio dell’attività lavorativa, qualsiasi informazione, dato, notizia di cui si sia venuti a conoscenza in occasione o in conseguenza del proprio rapporto di lavoro con la Società. A tal fine il Personale è tenuto a rispettare le specifiche politiche

¹ Art. 2104 c.c. “Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”

Art. 2105 c.c. “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, redatte al fine di garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni stesse.

Al fine di tutelare i beni aziendali, il Personale è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili.

In particolare, il Personale deve:

- 1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- 2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- 3) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro della Società.

Il Personale è responsabile della protezione delle risorse a ciascuno affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio Responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società.

Il Management e coloro che svolgono funzioni direttive hanno la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

La Società nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Inoltre, è tassativamente vietato mettere a disposizione beni, mobili o immobili, o strumenti facenti parte del complesso aziendale per scopi di natura illecita dai quali possa derivare un vantaggio alla stessa.

2.2. Comportamenti nelle relazioni con istituzioni, pubblica amministrazione e con enti da essa partecipati

I rapporti con Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica della Società e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate.

Nei suddetti rapporti i dipendenti e i collaboratori di ALMAG non devono in alcun modo cercare di influenzare le decisioni dell'istituzione pubblica interessata al fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri d'ufficio dei pubblici funzionari, offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, opportunità di lavoro e/o commerciali, omaggi, denaro, favori ed utilità di ogni genere.

Corruzione e traffico di influenze illecite

La Società considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro dipendenti, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- offrire denaro o doni, salvo che si tratti di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti, attribuire incarichi a soggetti segnalati, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente.

I comportamenti sopradescritti sono vietati anche nel caso in cui derivino da costrizione o induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio; in tali ipotesi, il Personale ha il dovere di segnalare

tale circostanza al proprio superiore gerarchico, il quale dovrà a sua volta riferirlo al Gestore delle Segnalazioni.

È vietato corrispondere o promettere denaro o altre utilità (ad es. consulenze fittizie o con maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico etc.), nell'interesse o a vantaggio della Società a soggetti che sfruttano o vantano relazioni (asserite o esistenti) con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:

- quale prezzo della mediazione illecita da parte del mediatore sul Pubblico Ufficiale o sull'Incaricato di Pubblico Servizio a vantaggio della società,
- come remunerazione destinata a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle funzioni o dei poteri di quest'ultimo (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio, ipotesi aggravata),

il tutto nell'interesse o a vantaggio della società.

È inoltre fatto espresso divieto di farsi dare o promettere denaro o altre utilità, nell'interesse o a vantaggio della Società, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio:

- come prezzo della propria mediazione illecita (offerta) sul Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio,
- come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio: ipotesi aggravata),

il tutto nell'interesse o a vantaggio della società.

Nella selezione dei fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

È fatto divieto di riconoscere compensi in favore di professionisti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

La valutazione del personale da assumere deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, nonché ogni documentazione utilizzata per la rendicontazione del servizio, devono contenere solo informazioni veritiere.

È fatto divieto di:

- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea; tale divieto vale anche nell'ipotesi in cui contributi/sovvenzioni/finanziamenti/erogazioni siano percepiti da clienti in relazione a prodotti forniti da ALMAG;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio diretto o indiretto della Società.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

Frode informatica

L'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. e la ricezione di comunicazioni informatiche o telematiche provenienti dalla P.A., sono riservati esclusivamente al personale addetto individuato, in conformità al sistema di autorizzazione in essere presso ALMAG. Tale personale è autorizzato ad avvalersi dei sistemi informatici e telematici aziendali in base ai profili di accesso assegnatigli.

È vietato a chiunque operi in nome di ALMAG utilizzare per il trattamento dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dei rapporti con la P.A., e/o per l'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. o per la ricezione degli atti, strumenti diversi da quelli aziendali come sopra assegnati da ALMAG o messi appositamente a disposizione, una tantum o di volta in volta, dalla stessa P.A. (es. canale Entratel).

È comunque fatto obbligo di utilizzare mezzi tracciati per le comunicazioni alla P.A., preferibilmente l'account di Posta Elettronica Certificata (PEC) soprattutto se si devono comunicare documenti elettronici alla P.A. Ove previsto, tali documenti elettronici devono riportare la firma digitale del soggetto preposto alla firma stessa.

E' fatto espresso divieto a chiunque i) intrattenga rapporti con la P.A. che implicino comunicazione informatiche o telematiche in nome di, o dalla P.A. verso, ALMAG, o ii) operi a qualsiasi titolo su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico (di proprietà o comunque nella disponibilità di ALMAG, ovvero della stessa P.A.), di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad essi pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si ricorda che tutto quanto sopra vale anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale verso soggetti privati.

Rapporti con enti pubblici ispettivi ed Autorità giudiziaria

La Società dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

Nei rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo ALMAG agisce, nel rispetto del ruolo istituzionale delle stesse, eseguendo richieste e prescrizioni con la massima sollecitudine, collaborazione e trasparenza.

È fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire la Società nella decisione della vertenza.

In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, il Personale e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata in ALMAG, sono

tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a valutare liberamente l'esercizio della facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di ALMAG, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tutela della fede pubblica

La Società condanna qualsiasi comportamento atto ad attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (o equiparati, quali ad es. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autocertificazione, etc.), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto di:

- presentare al pubblico ufficiale false dichiarazioni e/o comunicazioni richieste dalla legge in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- rilasciare false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale (ad esempio presentare all'Ufficio Doganale documentazione che attesti il possesso dello status di "Esportatore Autorizzato" verso un Paese terzo che non rientra tra quelli presenti nell'autorizzazione in possesso);
- in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare falsamente di non avere subito condanne penali;
- rendere dichiarazione falsa di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara di appalto (ad esempio, l'essere in regola con il pagamento dei contributi);
- denunciare falsamente agli Organi di Polizia lo smarrimento di documenti quali patente di guida, documenti di assicurazione, assegno bancario, carte di credito etc.

Inoltre, la Società condanna qualsiasi comportamento che, nell'interesse o a vantaggio della stessa, comporti:

- la formazione, in tutto o in parte, di atti pubblici falsi o l'alterazione di atti pubblici;
- la contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, oppure, mediante contraffazione o alterazione, il far apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità;
- la simulazione di una copia degli atti stessi e rilascio della stessa in forma legale;
- il rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto dunque espresso divieto di tenere, nell'interesse o vantaggio della Società, i seguenti comportamenti:

- falsificare un documento (patente di guida, carta di circolazione, etc.) facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche;
- formare una falsa targa di circolazione;
- falsificare atti costitutivi di società attraverso la manipolazione del sigillo notarile;
- falsificare le ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e le ricevute di versamenti postali (ad es. alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali);
- falsificare materialmente i moduli di versamento delle imposte F24;
- falsificare atti di autentica notarile;
- distruggere i documenti dei protesti successivamente alla loro redazione da parte del presentatore dei titoli.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo in conformità a quanto previsto al par. 3.1. della presente sezione (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori).

2.3. Comportamenti in materia di corruzione tra privati

La cd. corruzione privata (prevista dall'art. 2635 c.c.) si configura allorché viene consegnato o promesso denaro o altre utilità non dovuti a favore di un soggetto appartenente ad un ente privato, affinché, in violazione dei doveri di fedeltà nei confronti di tale ente o dei doveri del proprio ufficio, ometta o compia un atto connesso al ruolo svolto all'interno dell'ente stesso.

Nella fattispecie prevista dall'ordinamento italiano, è necessario che la condotta del soggetto corrotto danneggi l'ente a cui lo stesso appartiene.

È dunque fatto espresso divieto di:

- offrire, consegnare o promettere, anche per interposta persona, a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro non dovuto affinché i destinatari compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano;
- accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi non dovuti, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, forme di intrattenimento, doni, viaggi e altri beni di valore, con la finalità di cui sopra;
- sollecitare o ricevere, denaro non dovuto o accettarne la promessa, per sé stesso o per altri, anche per interposta persona, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà;
- sollecitare o ricevere altri vantaggi non dovuti o accettarne la promessa con la finalità di cui sopra.

La Società considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da soggetti e/o enti italiani o da loro personale, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

Al fine di assicurare la migliore comprensione di quanto sopra, si riporta la definizione di dovere di fedeltà, la cui violazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale prevista dall'art. 2365 c.c., denominata corruzione privata, è disciplinato dall'art. 2105 c.c.: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Anche la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale di corruzione privata. Tali devono intendersi tutti gli obblighi previsti, in capo al soggetto corrotto, dalla legge o da ogni altro atto normativo, regolamentare o di natura deontologica.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo in conformità a quanto previsto al par. 3.1. della presente sezione (ciò, anche in caso di tentata corruzione da parte del soggetto privato nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori).

2.4. Comportamenti nei rapporti con organizzazioni politiche, sindacali e di informazione di massa

La Società si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

La Società non eroga contributi a partiti o ad organizzazioni politiche, né in Italia né all'estero, né a loro rappresentanti o candidati, e non effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

È tuttavia possibile cooperare con tali organizzazioni laddove sussistano contemporaneamente tutti i seguenti presupposti:

- legalità della cooperazione;
- finalità riconducibile alla mission della Società;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione, da parte delle funzioni preposte, alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società.

Qualsiasi rapporto della Società con le predette organizzazioni o i loro rappresentanti deve essere improntato alla legalità e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare una corretta dialettica.

Inoltre, i dipendenti e collaboratori di ALMAG non possono fornire informazioni ad organi di informazione di massa senza la preventiva e specifica autorizzazione delle funzioni competenti.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo in conformità a quanto previsto al successivo par. 3.1. (ciò, anche in

caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori).

2.5. Comportamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In funzione preventiva dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001) è fatto espresso obbligo di:

- dare attuazione alla normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sulla sicurezza al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, attraverso il rispetto di quanto definito negli schemi organizzativi aziendali;
- evitare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, aumentino potenzialmente il rischio di accadimento di reati 231.

Le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si basano, anche alla luce dell'articolo 15 del Decreto 81/2008, su principi e criteri così individuabili:

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

È sanzionabile qualsiasi comportamento tale da mettere a rischio la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Resta inteso che per gli specifici aspetti e adempimenti legati alla tutela della salute, sicurezza e ambiente ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato deve rigorosamente rispettare le relative procedure del sistema EHS (appalti, agenti chimici, rifiuti, macchine impianti, DPI, etc.).

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo in conformità a quanto previsto al successivo par. 3.1..

2.6. Criteri di condotta in materia ambientale

ALMAG si impegna a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

In particolare, ALMAG si propone di:

- a. adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);

- b. privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- c. programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- d. promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del presente Codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, si esige il rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato i rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee;
- divieto di mantenere rifiuti in “deposito temporaneo” al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;
- divieto di miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);
- divieto di dichiarare false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;
- divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;
- divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- divieto di appiccare il fuoco a rifiuti prodotti dall'azienda stessa, all'interno o meno dell'area aziendale e di appiccare il fuoco a rifiuti di terzi che vengono trovati abbandonati o depositati;
- divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti su cui, successivamente, terzi appiccheranno il fuoco;
- nel caso in cui fossero rinvenuti rifiuti di soggetti terzi all'interno delle aree di proprietà della Società, trattarli come rifiuti prodotti internamente e smaltirli secondo le regole disciplinate dalla relativa procedura.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.

Ogni dipendente o collaboratore deve assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda.

Infine, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale.

Ogni dipendente o collaboratore deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti o collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

2.7. Comportamenti in materia di registrazioni contabili

Devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le policy/procedure adottate dalla Società in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.

Tutte le azioni e le operazioni contabili della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili - tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese - devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto

delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in tema di fiscalità e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalla Società in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.

Il Personale è tenuto a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi chiari e veritieri; ugualmente tutti i Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a comunicare - nei termini previsti dalle procedure aziendali - ogni informazione in loro possesso che sia rilevante ai fini delle scritture contabili.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Il Personale è tenuto ad informare il Gestore delle segnalazioni dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

2.8. Comportamenti in materia tributaria

Le dichiarazioni, le liquidazioni, nonché ogni altra comunicazione obbligatoria ai fini fiscali devono essere effettuate e presentate nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle normative vigenti in materia.

È onere della Società e del personale aziendale, nell'ambito delle rispettive mansioni e ruoli, provvedere ad un costante aggiornamento e al recepimento delle novità legislative, della prassi ufficiale nonché delle indicazioni dell'OCSE in materia fiscale per quanto di rilevanza.

Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in materia tributaria e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalla Società per rispettare i vincoli, gli obblighi e gli adempimenti fiscali in genere nonché a prevenirne la violazione.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di legge tributarie e che siano finalizzati ad evadere i tributi o a conseguire crediti/ritenute d'imposta inesistenti, fittizi o altrimenti indebiti; in particolare è espressamente vietato porre in essere (i) deduzioni di elementi passivi fittizi o inesistenti, (ii) condotte simulate oggettivamente o soggettivamente, (iii) condotte fraudolente idonee ad ostacolare l'attività di accertamento ovvero ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, (iv) produrre documenti falsi, fittizi o comunque artefatti.

È fatto divieto di porre in essere comunque condotte dirette a consentire la fruizione di crediti d'imposta indebiti, inesistenti ovvero fittizi; le dichiarazioni, i progetti, i resoconti, nonché ogni ulteriore documentazione utilizzata e finalizzata all'ottenimento di benefici, devono contenere solo informazioni veritiere ed in ogni caso devono rispettare le disposizioni normative.

In particolare, è fatto divieto di produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'ottenimento dei crediti/rimborsi d'imposta (pagamento di fatture, affidamento progetti e/o incarichi, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

È altresì fatto divieto di porre in essere condotte che possano configurare un abuso del diritto in materia tributaria realizzando cioè operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Un esempio concreto potrebbe essere il caso di trasferimento di azioni tra società appartenenti allo stesso gruppo finalizzato ad aggirare le disposizioni in materia di indeducibilità delle minusvalenze per le partecipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime della participation exemption (ex art. 87 del TUIR).

È vietato emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti.

Il divieto riguarda (i) sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l'emittente la prestazione non è quello reale), (ii) sia l'inesistenza totale sia quella parziale ovvero la c.d. sovrapproduzione.

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.

È vietato alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sugli assets della società, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (non si esclude che tale contestazione possa avvenire anche in fase di accertamento dei tributi), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero dei relativi interessi o sanzioni qualora l'ammontare complessivo sia superiore ai cinquanta mila euro.

È vietato indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (ad esempio, durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

2.9. Comportamenti in materia societaria

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per la Società devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali o alle Società di Revisione.

È fatto divieto di porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente, finalizzate a determinare la maggioranza in assemblea.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

È vietato ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori.

È vietato compiere operazioni, reali o simulate, che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari e il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette.

2.10. Comportamenti in materia di antiriciclaggio

La Società condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo.

A tal fine è fatto l'obbligo al Management, al Personale in genere nonché ai terzi che svolgano attività in nome e/o per conto della Società di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura.

In particolare, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.

È vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla legge. Si precisa che è vietata anche ogni altra condotta volta a perfezionare tale trasferimento (esempio promessa o accordo di trasferimento, etc.)

La conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema produttivo - finanziario della Società a scopo di riciclaggio, nonché al fine di valutare eventuali operazioni sospette.

In ogni caso, è assolutamente vietato intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche e/o persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura, alla ricettazione e allo sfruttamento del lavoro.

La Società intende tutelarsi dal rischio di acquistare materiale proveniente da attività illecita.

È fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.

È fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di un reato che sia presupposto del reato di Autoriciclaggio.

Non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

2.11. Comportamenti in materia di gestione di sistemi informatici e protezione dei dati personali

Agli utilizzatori dei sistemi informatici è fatto divieto di:

- intercettare comunicazioni o informazioni di terzi mediante Sistemi Informatici;
- danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

La Società vieta la detenzione, riproduzione, commercializzazione, distribuzione o vendita di copie di software tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale senza avere l'autorizzazione dal titolare di questi diritti.

Inoltre, è fatto divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. 2.2 - Comportamenti nelle relazioni con istituzioni, pubblica amministrazione e con enti da essa partecipati – Sezione **Frode informatica**.

E' fatto obbligo di rispettare le procedure e istruzioni previste dalla Società in materia di privacy in favore degli interessati, ivi incluse quelle che costituiscano oggetto di impegni scritti assunti in materia dalla Società in favore di terzi nella veste di responsabile esterno del trattamento.

2.12. Comportamenti a contrasto della frode in commercio

La Società, nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali, intende evitare ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile condotta di concorrenza illecita, frode, contraffazione o usurpazione di titoli di proprietà industriale.

Pertanto, la Società condanna e vieta comportamenti fraudolenti, espressione di pratiche commerciali disoneste e sleali, in quanto privi della correttezza ed onestà che devono sempre caratterizzare le transazioni commerciali e/o comunque atti ad impedire al pubblico dei consumatori di effettuare scelte consapevoli sulla base delle reali caratteristiche qualitative e merceologiche degli alimenti.

È vietata dunque:

- la comunicazione intenzionale al cliente (anche solo potenziale) di informazioni non veritiere o non complete inerenti ai prodotti o ai servizi venduti;
- la consegna al cliente di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quelli dichiarati o pattuiti (es. fabbricazione di prodotti avvenuta con l'utilizzo di sostanze tossiche o, comunque, vietate da Regolamenti appositi o dalla legge, apposizione di marcatura CE in assenza dei requisiti essenziali richiesti dal mercato europeo, oppure discrepanze riguardanti anche qualifiche non essenziali del prodotto in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione, ecc.);
- la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

2.13. Comportamenti a tutela della proprietà intellettuale, industriale e del diritto d'autore

È necessario rispettare la normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore. La Società, pertanto, non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni contraffatti.

In particolare, non sono consentiti l'utilizzo di opere dell'ingegno prive del contrassegno S.I.A.E. o dotate di contrassegno alterato o contraffatto, vieta la riproduzione di programmi per elaboratore ed i contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

Ugualmente la Società vieta – al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o di eventuali accordi con soggetti legittimati - la fabbricazione o la commercializzazione o qualsivoglia attività in violazione di brevetti di terzi.

Inoltre, sono vietati:

- la pubblicazione di un'opera dell'ingegno altrui, o parte di essa, senza averne diritto o con usurpazione della paternità, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, recando offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;
- la duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi protetti dalle leggi sul diritto d'autore;
- la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico;
- la riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico abusiva, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;
- importazione, detenzione per la vendita, distribuzione, vendita, concessione a noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- la vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale) e, in particolare, l'utilizzo di informazioni o dati, di proprietà del cliente o di terzi, protetti da un titolo di proprietà industriale, al di fuori di specifica autorizzazione del cliente o del terzo stesso;
- la produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti;
- la produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli.

Nelle attività imprenditoriali deve essere evitato qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e, inoltre, è necessario adoperarsi per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

2.14. Comportamenti in materia di falso nummario

È vietata qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

A tal fine è fatto obbligo al Management e al Personale in genere di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare agli organi (interni o esterni) competenti ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.

2.15. Comportamenti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La Società, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, vieta di:

- a) utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (es. portafogli elettronici, tessere viacard, tessere carburanti, vaglia postali),
- b) falsificare o alterare carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
- c) possedere, cedere o acquisire gli strumenti o documenti di cui ai punti sopra che siano di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi,
- d) produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere i reati di cui ai punti sopra, o sono specificamente adattati al medesimo scopo,
- e) detenere o diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si precisa inoltre che è fatto divieto di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. 2.2 - Comportamenti nelle relazioni con istituzioni, pubblica amministrazione e con enti da essa partecipati – Sezione **Frode informatica**.

2.16. Comportamenti da tenere verso i lavoratori

Non è consentita l'assunzione o comunque l'utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Ciascun lavoratore straniero, tenuto ad essere provvisto di permesso di soggiorno o di altra documentazione prevista dalla legge vigente, si impegna a consegnare copia di tale documento all'atto dell'assunzione, a richiedere con congruo anticipo il rinnovo agli uffici competenti e di comunicare alla società il rinnovo, con la relativa data di scadenza, nonché il mancato rinnovo, la revoca o l'annullamento eventualmente intervenuti.

La Società tiene monitorati i permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri occupati dalla società, con le relative date di scadenze e ogni eventuale modifica (revoca, annullamento o mancato rinnovo).

È fatto assoluto divieto di:

- 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Inoltre, si ricorda che costituisce illecito penale promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso o favorirne la permanenza nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata se i fatti di cui sopra:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Inoltre, è fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali della Società ovvero divulgare mediante il sito web della Società o le pubblicazioni curate o promosse dalla Società medesima, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Pertanto, la Società nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare tassativamente qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

2.17. Comportamenti a contrasto dei reati di criminalità organizzata (anche transnazionale)

Tutte le attività e le operazioni poste in essere da o per conto di ALMAG, ovvero per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di criminalità organizzata (anche transnazionali).

È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

È vietato utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati dall'art. 24-ter del Decreto e dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, ovvero, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- associazione per delinquere;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- favoreggiamento personale (ipotesi possibile per i soli reati transnazionali);
- assistenza agli associati di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Inoltre, è fatto divieto di trasferire o mettere comunque a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui sopra.

È vietato assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – a rischio di rapporti con organizzazioni criminali o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto.

È vietato inoltre assumere o portare a termine operazioni che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti.

A tali fini, la Società si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale, anche attraverso consultazione di banche dati o apposite liste (es. white list prefettizie, elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno, rating di legalità, etc.).

2.18. Comportamenti in tema di razzismo e xenofobia

Si ricorda che costituisce illecito penale la partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o che fanno propaganda, incitano ovvero istigano, in tutto o in parte, la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Pertanto, è necessario che la Società nelle proprie attività imprenditoriali intenda evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni simili e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

È fatto divieto accettare denaro o altre forme di finanziamento al fine di sostenere gruppi di propaganda della Shoah, di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra.

Sono vietate inoltre la diffusione e utilizzo - attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili ad ALMAG (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, essere intesi come propaganda razzista e xenofoba.

È altresì fatto divieto di affittare o concedere in comodato d'uso locali e spazi aziendali ad organizzazioni o movimento aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati in esame.

2.19. Comportamenti a contrasto dei reati di frodi sportive

Si ricorda che costituisce illecito penale e pertanto viene tassativamente vietato:

- l'offerta o promessa di denaro o altre utilità o vantaggio ad un partecipante ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, affinché sia raggiunto un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione;
- l'esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente riconosciuto dallo Stato o su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o, ancora, su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;
- la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, o partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- l'organizzazione, l'esercizio e la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione o - se titolare della prescritta concessione - con modalità tecniche diverse da quelle previste dalla legge, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- la pubblicità all'esercizio di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità sopra descritte, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti, ovvero la pubblicità in Italia di giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- la partecipazione a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità sopra descritte e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti;
- lo svolgimento in Italia di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza;
- la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, in assenza di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

È vietato qualsiasi comportamento – da parte di soggetti aziendali o terzi componenti di associazioni sportive riconosciute dallo Stato - che possa determinare una alterazione degli esiti di competizioni sportive dai quali la Società stessa possa ricavare un vantaggio (es. nell'ambito di una sponsorizzazione).

È vietata qualsiasi attività che implichi il compimento da parte di soggetti aziendali e/o agevoli il compimento da parte di terzi (es. affittuari) dei suddetti reati in tema di esercizio abusivo di gioco di scommessa e giochi d'azzardo, nell'interesse o a vantaggio della Società. Pertanto, la Società si adopera per conoscere le controparti commerciali, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

2.20. Comportamenti a contrasto dei reati di contrabbando

Tutte le attività e le operazioni poste in essere da e/o per conto di ALMAG devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di contrabbando.

La Società si impegna a garantire l'emissione di documentazione contabile o fiscale coerente con le operazioni di importazione/esportazione dalla stessa effettivamente svolte.

È pertanto fatto divieto di introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni vigenti in materia.

Nello specifico è vietato:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine senza aver corrisposto tali diritti;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.
- costituire nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o costituirli in misura superiore a quella consentita;
- detenere, in qualità di concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata o con il contributo di un concessionario, merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;
- utilizzare mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano;
- nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottoporre le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero utilizzare altri mezzi fraudolenti.

2.21. Comportamenti a contrasto dei delitti contro il patrimonio culturale

Si ricorda che costituiscono illecito penale le condotte poste in essere contro il patrimonio culturale e previste dal Titolo VIII-Bis del codice penale "Delitti contro il patrimonio culturale".

Nello specifico è tassativamente vietato:

- impossessarsi di beni culturali mobili altrui o appartenenti allo Stato sottraendoli a chi li detiene o appropriarsi di beni culturali altrui, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- acquistare, ricevere o occultare beni culturali provenienti da un altro delitto;
- formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- immettere sul mercato beni culturali senza averne la relativa autorizzazione;
- non presentare nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- importare ed esportare illecitamente beni culturali secondo quanto previsto dagli artt. 518-decies e 518-undecies c.p.;
- non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di

specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee;

- rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale;
- distruggere, disperdere, deteriorare, deturpare, imbrattare e usare illecitamente beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- contraffare, alterare o riprodurre un'opera d'arte ponendo in essere una delle condotte previste dall'art. 518-quaredecies c.p.;
- sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici o istituti o luoghi della cultura.

2.22. Conflitti di interesse

Ogni situazione che può costituire o far sorgere un possibile conflitto di interessi deve essere segnalata tempestivamente al Gestore delle Segnalazioni.

Ogni dipendente deve altresì informare il suo immediato superiore per iscritto nel caso in cui collabori in modo continuativo con un'impresa non facente parte del gruppo Holding Umberto Gnutti ovvero nel caso in cui abbia relazioni di natura finanziaria, commerciale, professionale, familiare o sociale con partner commerciali, clienti o fornitori della Società che possano influenzare l'imparzialità del suo giudizio; qualora la segnalazione al diretto superiore non abbia dato esito o riguardi comportamenti posti in essere proprio dal diretto superiore, la segnalazione dovrà essere rivolta al Gestore delle Segnalazioni.

2.22.1 Rapporti di lavoro

I dipendenti e i collaboratori di ALMAG non possono prestare attività lavorativa o ricevere pagamenti da partner commerciali, clienti e fornitori di ALMAG, senza la preventiva approvazione della Società.

Ogni attività lavorativa esterna a quella prestata nell'ambito di ALMAG deve essere tenuta strettamente separata dal rapporto di lavoro intrattenuto con la Società e non può avere effetti negativi sull'attività in ALMAG

2.22.2 Rapporti familiari

I dipendenti, collaboratori e amministratori di ALMAG non devono utilizzare la propria influenza personale al fine di procurare delle opportunità commerciali, vantaggi o favori per ALMAG da parte di società o della Pubblica Amministrazione in cui sono impiegati membri della propria famiglia.

2.22.3 Investimenti

Gli investimenti dei dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società non devono influenzare l'imparzialità di giudizio di ALMAG

I dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società non possono trarre alcun vantaggio patrimoniale, diretto od indiretto, dall'utilizzo di informazioni riservate di cui vengono a conoscenza per motivi di lavoro.

2.22.4 Omaggi

I dipendenti, collaboratori e amministratori di ALMAG, nell'esercizio dei loro doveri, non devono richiedere od accettare da alcuna persona o società omaggi, agevolazioni o favori che vanno oltre la comune cortesia in uso nella pratica commerciale.

In nessun caso i dipendenti, collaboratori e amministratori della Società possono accettare denaro.

Nelle situazioni in cui può essere impossibile o particolarmente scortese rifiutare o riconsegnare un omaggio occorre consultare il Gestore delle Segnalazioni.

I dipendenti e amministratori di ALMAG possono corrispondere omaggi unicamente nel rispetto delle procedure aziendali. La corresponsione di omaggi non deve in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società e non deve essere finalizzata ad acquisire vantaggi in maniera impropria.

3. EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

3.1. Osservanza del codice e segnalazioni di violazione

Il compito di valutare la concreta idoneità della **Sezione 2_Compportamenti 231**, di verificarne l'attuazione e l'osservanza è affidato al Gestore delle Segnalazioni.

Tutti i Segnalanti, nel caso in cui vengano a conoscenza di presunte violazioni della presente Sezione 2, o di violazioni previste dalla "Procedura per la segnalazione di violazioni (Whistleblowing)" aziendale devono informarne senza indugio il Gestore delle Segnalazioni con le modalità, tramite i canali, e con le garanzie previste dalla suddetta, che, tra l'altro, costituisce parte integrante del Modello Organizzativo e pubblicata sul sito istituzionale della Società (<https://almag.go-tell.it>, sezione "Whistleblowing") o resa separatamente disponibile ai destinatari del presente codice da parte della Società e dalla normativa applicabile in materia di segnalazioni.

È facoltà invece dei soggetti terzi non contrattualmente obbligati con la Società di effettuare le suindicate segnalazioni.

Le segnalazioni vanno rivolte al Gestore delle Segnalazioni unitamente a tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti nell'esercizio delle sue funzioni.

I responsabili di funzione, qualora vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti reati o illeciti con impatto aziendale, devono segnalarle al Gestore delle Segnalazioni.

Le segnalazioni al Gestore delle Segnalazioni devono essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella "Procedura per la segnalazione di violazioni (Whistleblowing)".

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, ovvero non riportare l'identità del segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire.

In ogni caso, si precisa che saranno oggetto di verifiche soltanto le segnalazioni circostanziate fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e non di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio. La valutazione in tal senso è demandata al Gestore delle Segnalazioni, che valuta altresì se tenerne conto nella pianificazione della propria attività.

La Società prevede e garantisce apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. "Soggetti Segnalanti" che effettuano in buona fede segnalazioni. Per la specifica disciplina delle tutele previste, si rinvia a quanto previsto nell'"Appendice B-Tutele" della "Procedura per la segnalazione di violazioni (Whistleblowing)".

In generale, le informazioni e i dati personali acquisiti in applicazione del presente paragrafo sono trattati da parte del Gestore delle Segnalazioni e dei soggetti autorizzati dalla Società esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 – "GDPR").

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alla "Procedura per la segnalazione di violazioni (Whistleblowing)".

La gestione delle segnalazioni e le regole previste nel presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione in mala fede, calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Qualora il Gestore delle Segnalazioni ritenga di riscontrare elementi tali da far emergere l'infondatezza della segnalazione effettuata in mala fede o con colpa grave della segnalazione, valuta ogni azione utile al fine di attivare procedimenti sanzionatori. A tal proposito, inoltre, il Sistema disciplinare adottato dalla Società è contenuto nella Parte Generale del Modello al **par. 9 – "Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello"** (ad es. misure nei confronti di dipendenti non dirigenti, dirigenti, etc)

prevede specifiche sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede o con colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

3.2. Sanzioni

La violazione delle norme di comportamento fissate nella **Sezione 2_Compportamenti 231** e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra la Società e chiunque commetta la violazione (Destinatari).

Si precisa che costituisce violazione del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione – compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente – di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice sono adottati dall'azienda in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali. Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento dalla Società degli stessi responsabili.

Nei confronti dei soggetti che non siano legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, le violazioni del Codice saranno sanzionate con l'applicazione dei rimedi civilistici previsti dall'ordinamento.

3.3. Divulgazione del codice

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, ALMAG predispone un piano di informazione che assicuri la completa divulgazione e spiegazione.

In particolare, il presente Codice dovrà essere portato a conoscenza degli Organi sociali, degli eventuali soci lavoratori, dei Dipendenti, dei Lavoratori parasubordinati, dei Partner commerciali, e dei Consorzi ai quali la Società aderisce a scopo commerciale e, in generale, ai fornitori, consulenti e ad ogni altro soggetto terzo che, per i rapporti intrattenuti con la società e per le attività svolte a favore o per conto della stessa, sia esposto al rischio di commissione di reati che possono comportare una responsabilità della Società ex D.Lgs. 231/2001.

La Società deve, inoltre, valutare l'opportunità di divulgare il Codice a fornitori/consulenti e qualsiasi altro soggetto terzo che intrattenga rapporti con la Società o che possa agire per conto della Società stessa, fermo restando quanto previsto al paragrafo 1.2 per le attività a rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001.

Il Codice è pubblicato con adeguato risalto nel sito internet aziendale.

Gli aggiornamenti e le revisioni del Codice vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentiti anche il Gestore delle Segnalazioni.

4. RIFERIMENTI

- D.Lgs. 8.giugno 2001 n. 231 e aggiornamenti successivi

- Linee Guida Confindustria per la costruzione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 – edizione giugno 2021
- Linee Guida per la realizzazione di un modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 231/01 nel Settore Fonderia (10 novembre 2015 ASSOFOND – Federazione Nazionale Fonderie)
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08)
- T.U. Ambientale (d.lgs.152/06)